

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA

Per la **sig.ra Emilia Mittica** (C.F. MTTMLE66D47D122A), nata il 7.04.1966 a Crotone (KR) e residente in Rivazzano Terme in viale Cristoforo Colombo, n. 24, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Ida Leonardo (C.F: LNRMRD77M55F112P – fax: 06.32609846 – pec: mariaida.leonardo@pec.it), Elvira Riccio (C.F. RCCLVR82S49C352A; pec: avv.elvirariccio@arubapec.it;) e Andrea Serafini (CF. SRFNDR81T03E958N; pec: avv.andreaserafini@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei predetti difensori: mariaida.leonardo@pec.it – avv.elvirariccio@arubapec.it – avv.andreaserafini@pec.it, in forza di procura speciale in originale informatico rilasciata su foglio separato in conformità alle specifiche tecniche PAT.

- Ricorrente -

Contro

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

- **Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Lombardia**, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Via Polesine, 13 – 20139 – Milano, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12;

– Amministrazioni resistenti –

e nei confronti di

sig.ra Gabriella Tomba, nata il 2.10.1971, C.F. TMBGRL71R42E506O e residente in Brescia, Via Antonio Lodrini n. 11 - 25127, in qualità di candidata ammessa alla prova orale;

- controinteressata -

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DELLE MISURE CAUTELARI

- della nota trasmessa via mail in data 11.06.2020 da parte dell'USR Lombardia relativa al concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con la D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, nella parte in cui comunica alla ricorrente il punteggio della prova scritta di cui alla lett. b), comma 1, art. 13 del Bando in 17/30 e per l'effetto la non ammissione alle prove orali;
- della griglia di valutazione della prima prova scritta della ricorrente recante i relativi punteggi;
- della nota prot. U.0011457 del 09.06.2020 della USR Lombardia, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non include la ricorrente;
- delle note prot. 12071 del 12.06.2020 e 13363 del 30.06.2020 recanti le integrazioni all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono la ricorrente;
- dei Verbali di concorso di cui ai nn. 1 del 31.10.2019, 2 del 5.11.2019, 3 del 6.11.2019, n. 5 del 13.12.2019, del Verbale n. 6/A della Sottocommissione n. 1 recante la data del 15.12.2019 della prima prova scritta nella misura attesta l'attribuzione del punteggio di 15/30 alla ricorrente e in generale di tutti i Verbali di concorso in parola;
- della graduatoria finale del concorso de quo eventualmente nelle more pubblicata;
- in via subordinata e condizionata, del Bando di concorso di cui al D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, dei quesiti relativi alle prove scritte, delle griglie di valutazione delle prove scritte, del Verbale n. 26/A del 26.05.2020 relativo alla correzione della seconda prova scritta avvenuta in data 21.05.2020 nella misura in cui è stato redatto successivamente allo svolgimento delle operazioni verbalizzate e in generale di tutti gli atti della procedura concorsuale, stante la sussistenza di vizi della procedura;
- della nota di riscontro della istanza di accesso agli atti del 2.07.2020 nella parte in cui non ammette l'ostensione degli elaborati degli altri candidati;
- di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché sconosciuto all'odierna ricorrente;

* * *

FATTO

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, in data 20.12.2018, con D.D.G. n. 2015, in attuazione del DM n. 863 del 18.12.2018 recante “*Disposizioni concernenti il*

concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)”, bandiva il “concorso pubblico per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale n. 102 del 28.12.2018 (doc. 1).

2. In particolare, ai sensi dell'art. 2 del suddetto Bando, il concorso è finalizzato all'accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale ATA), presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le procedure concorsuali si svolgono su base regionale per un numero di posti messi a concorso per la singola regione e il candidato, a pena di esclusione, può presentare domanda per una sola regione.

3. Per quello che qui interessa, per la Regione Lombardia venivano messi a concorso da parte della USR Lombardia n. 451 posti oltre a 135 posti (pari al 30%) riservati al personale ATA di ruolo ai sensi del comma 6 dell'art. 2 del Bando.

4. La sig.ra Mittica, avendone i requisiti, in data 23.01.2019, presentava apposita domanda di ammissione al suddetto concorso per la Regione Lombardia (doc. 2).

5. All'esito dell'esame delle domande di ammissione, essendo il numero dei candidati pari a 12.885 e, dunque, ben superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili (451), come previsto dall'art. 3 del DM n. 863/2018 e dell'art. 11 del Bando, si teneva una prova preselettiva secondo le modalità disciplinate dall'art. 4 del citato DM e dall'art. 12 del Bando.

6. In particolare, la prova preselettiva consisteva nella somministrazione di cento quesiti a risposta multipla (delle quali solo una esatta), **vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate dall'art. 13 del Bando**, da svolgere in una durata massima di cento minuti con attribuzione di punti 1 per le risposte esatte e punti 0 per le risposte errate o non date e con la previsione che sarebbero stati ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione nonché, altresì, tutti i candidati che avessero conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile (art. 12, comma 6 del Bando).

7. All'esito delle prove preselettive risultavano ammessi alle prove scritte n. 1454 candidati comprensivi di 52 candidati di cui all'art. 20, comma 2 – bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (**doc. 3**).

8. La sig.ra Mittica risultava ammessa alle prove scritte avendo superato brillantemente la prova preselettiva con il punteggio di 79/100 (**doc. 4**).

9. Le prove scritte, ai sensi degli artt. 5 del DM n. 863/2018 e 13 del Bando consistevano in:
“a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale” “b. una prova teorico – pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale”. Ai sensi del comma 4 dell'art. 13 citato per le prove scritte è previsto un punteggio massimo di 30 punti ciascuna ed in particolare, per la prova di cui al punto a) per ciascuno dei sei quesiti un punteggio da 0 a 5 che sia multiplo intero di 0,5, mentre per la prova teorico – pratica di cui al punto b) un punteggio compreso tra zero e trenta. Inoltre, la citata disposizione chiarisce che la Commissione procede prioritariamente all'esame della prova a quesiti di cui al punto a) con la specificazione che nel caso in cui il candidato riporti per detta prova un punteggio inferiore a 21 non si procede alla valutazione della seconda prova teorico pratica di cui al punto b) e che il punteggio finale per le prove scritte è dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove.

I criteri di valutazione delle prove scritte erano contenuti in una griglia di valutazione pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione che prevedeva i seguenti elementi.

Per la prova scritta di cui alla citata lett. a) (quesiti a risposta aperta):

1. “Inquadramento normativo” ossia: “Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento” con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 – 1; adeguata Punti 1,5; ottima Punti 2;*

2. “Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito” ossia “Organicità, chiarezza, correttezza logico – formale e completezza della trattazione” con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 – 1 – 1,5; adeguata Punti 2; ottima Punti 2,5 – 3;*

Per la prova scritta di cui alla citata lett. b) (prova teorico – pratica):

1. “Inquadramento normativo” ossia: “Capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi” con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0 – 1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8;*
2. “Trattazione del caso proposto” ossia “Analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa” con la seguente valutazione: *“insufficiente Punti 0 – 1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8”;*
3. “Pertinenza e correttezza dell’atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto” ossia: “Organicità, pertinenza e completezza dell’atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell’atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso” con la seguente valutazione: *“insufficiente Punti 0 – 1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7 - 8; ottima Punti 9”;*
4. “Correttezza logico-formale” ossia: “Correttezza, completezza e coerenza dell’elaborato” con la seguente valutazione: *“insufficiente Punti 0 – 1; lacunosa Punti 2; adeguata Punti 3; buona Punti 4; ottima Punti 5”;* (**doc. 5**).

10. Le prove scritte si tenevano nelle date del 5 e 6 novembre 2019 con la partecipazione di 1165 candidati ed in particolare:

- la prova scritta di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 13 del Bando (quesiti a risposta aperta) si teneva il 5 novembre 2019 e consisteva nelle seguenti domande:

1. *differenza tra decreti legge e decreti legislativi;*
2. *capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche;*
3. *sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche;*
4. *sanzioni disciplinari per il personale ATA;*
5. *documento di valutazione del rischio (DVR);*
6. *ruolo e funzioni di collegio docenti e consiglio di istituto in relazione alla predisposizione del PTOF;*

- la prova scritta di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 13 del Bando (prova teorico – pratica di risoluzione di un caso concreto) si teneva, invece, il 6 novembre 2019 ed era del seguente

tenore: “*Nell’ambito dell’autonomia negoziale, una istituzione scolastica intende procedere all’acquisto di materiale destinato ad un laboratorio della scuola, per un valore pari a euro 45.000,00. Il/la candidato/a illustri il quadro normativo di riferimento, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento di contabilità e, dopo aver individuato gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le fasi contabili propedeutiche per l’avvio della procedura, predisponga la determina a contrarre*”.

Al riguardo, occorre sin da subito chiarire che la seconda prova nel contenuto appena riportato è frutto di una sostituzione della precedente traccia avvenuta la mattina stessa della prova (06.11.2019) ad opera del Ministero resistente che con apposita nota di pari data chiariva che non sarebbe stata possibile l’erogazione della nuova traccia con le modalità del plico telematico e pertanto, optava per la trasmissione di un documento pdf nelle caselle di posta elettronica dei referenti del plico telematico (doc. 6).

Tale circostanza, che come si dirà costituisce una irregolarità della procedura, è attestata anche nel Verbale di concorso n. 3 (doc 7).

Inoltre, a ben vedere, siffatto quesito non è propriamente attinente alla attività del DGSA in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 44 del DM 129/2018 la formale adozione della Determina a contrarre spetta al Dirigente Scolastico che ha la rappresentanza legale dell’Istituzione scolastica e non al DSGA che, invece, ne cura l’istruttoria.

In ogni caso, la sig.ra Mittica, come risulta dagli elaborati depositati in atti (docc. 8 e 9) e come si chiarirà meglio nel prosieguo, svolgeva le suddette prove ed in particolare, per quello che qui interessa, la prova scritta di cui alla citata lett. b) (prova teorico – pratica) correttamente e compiutamente affrontando tutti i profili previsti dal quesito nonché predisponendo una determina a contrarre recante tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.

11. Conclusa la prova scritta non veniva comunicata la data di abbinamento delle buste – candidato come imposto dall’art. 14, comma 4 del D.p.r. 487/1994 e né tale necessaria operazione risulta dai Verbali acquisiti in sede di accesso agli atti.

12. In ogni caso, in data 09.06.2020 veniva pubblicato sul sito della USR Lombardia l’esito del concorso con l’elenco degli ammessi alla prova orale tra cui, del tutto inopinatamente, non

figurava l'odierna ricorrente (**doc. 10**). Quest'ultima, infatti, in data 11.06.2020, riceveva una mail dalla USR Lombardia, con cui le venivano comunicata la mancata ammissione all'orale per aver ottenuto nella prima prova scritta il punteggio di 15/30 con conseguente omessa valutazione della seconda prova scritta ai sensi dell'art. 13, comma 4 del Bando (**doc. 11**).

Più precisamente, come risulta dalla griglia di valutazione depositata in atti (**doc. 12**) la prima prova redatta dalla ricorrente è stata giudicata come segue:

- **quesito n. 1** "lacunosa" sia per il criterio dell'"inquadramento normativo" che per quello della "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito", con punti 0,5;
- **quesito n. 2** "adeguata" con punti 1,5 con riferimento all' "inquadramento normativo" e "lacunosa" con punti 1,5 per il criterio di "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito";
- **quesito n. 3** "lacunosa" sia per il criterio dell'"inquadramento normativo" che per quello della "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito", con punti rispettivamente 1 e 1,5;
- **quesito n. 4** "adeguata" con punti 1,5 per "l'inquadramento normativo" e "lacunosa" con punti 1 per il criterio di "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito";
- **quesito n. 5** "adeguata" con punti 1,5 per "l'inquadramento normativo" e "lacunosa" con punti 1,5 per il criterio di "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito";
- **quesito n. 6** "adeguata" con punti 1,5 per "l'inquadramento normativo" e "lacunosa" con punti 1,5 per il criterio di "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito".

Ebbene, da tali punteggi è già evidente la manifesta illogicità e contraddittorietà della valutazione della Commissione e se poi si prende in esame l'elaborato ci si avvede della macroscopica incoerenza e incongruità di siffatti giudizi del tutto sconnessi dall'effettivo contenuto della prova scritta redatta dalla ricorrente.

13. Ciò posto, preme sin d'ora rappresentare che a fronte di 1454 candidati ammessi alle prove scritte di cui 1165 effettivamente partecipanti, all'esito dello svolgimento delle stesse, risultavano ammessi all'orale solamente **207 candidati** pari ad una percentuale del **17,5%**, con la conseguenza che il numero dei concorrenti ammessi all'orale è **di gran lunga inferiore al numero dei posti messi a concorso** pari a 454, risultando ben **244 posti senza vincitori**.

L'abnormità di tali risultati è ancora più evidente laddove si raffrontino gli stessi con quelli delle altre USR regionali da cui risulta che la percentuale degli ammessi all'orale è superiore al 40% in tutte le Regioni tranne che per il Friuli, la Basilicata e il Veneto ove è rispettivamente del 34,4%, 36,8 e del 37,5%, mentre in 5 Regioni (Toscana, Puglia, Sardegna, Campania e Molise) supera addirittura il 50% con il picco della Campania dell'86,6%.

14. Inoltre, dall'analisi degli elenchi degli ammessi alla prova orale emergevano comunque ulteriori gravi anomalie nella valutazione della Commissione.

Invero, i candidati Burgio Liliana, Murrone Chiara, Salvo Angela, Schiavulli Michele, ammessi alla prova orale, non risultavano tra quelli che hanno sostenuto la prova preselettiva, risultando, tuttavia, convocati per le prove scritte del 5 e del 6 novembre 2019 (**doc. 13**).

La candidata Accamante Verdiana, odierna controinteressata, dopo aver svolto la prova preselettiva non risultava tra gli ammessi alle prove scritte, evidentemente per non aver superato la prima. Senonché, detta candidata risulta, comunque, ammessa alle prove orali per la data del 29.06.2020 (**doc. 14**).

Non vi è traccia sul sito della USR e né tantomeno del Ministero di integrazioni degli elenchi degli ammessi e/o di ammissioni con riserva.

Inoltre, l'ANQUAP – Associazione Nazionale Quadri delle Pubbliche, a ulteriore dimostrazione della superficialità e inadeguatezza della valutazione della Commissione, denunciava, in data 11.06.2019, il caso della candidata Favorito Francesca che non si era vista valutare la seconda prova scritta e conseguentemente non era stata ammessa all'orale, pur avendo ottenuto la sufficienza (21/30) in riferimento alla prima prova scritta (**doc. 15**).

Ebbene, solo successivamente a tale segnalazione ossia in data 12.06.2019, tale candidata veniva inserita tra gli ammessi alle prove orali a seguito di una apposita integrazione dell'elenco degli ammessi (**doc. 16**).

Vi sono poi le segnalazioni di alcuni candidati non ammessi all'orale i quali lamentano che a seguito dell'accesso agli atti hanno ricevuto dalla USR Lombardia elaborati di altri candidati in luogo dei propri, sicché appare legittimo il dubbio che la valutazione negativa ricevuta dagli stessi abbia avuto ad oggetto elaborati di altri concorrenti.

In data 30.06.2020 la Commissione integrava ancora una volta l'elenco dei candidati ammessi all'orale inserendo il candidato Amante Alessandro che, pur avendo superato le prove scritte non risultava inizialmente tra i candidati ammessi all'orale (**doc.** 17)

15. Pertanto, l'odierna ricorrente, come tutti i numerosi candidati non ammessi all'orale, presentava immediatamente una formale richiesta di accesso agli atti al fine di ottenere l'ostensione: dei verbali di approvazione della griglia di valutazione, dei verbali di insediamento e/o sostituzione di membri della Commissione, dei verbali delle sedute di concorso, delle buste consegnate il giorno delle prove e dei propri elaborati. Tale istanza veniva poi integrata in data 24.06.2019 con la richiesta degli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali (**doc.** 18 e 19).

16. Siffatta istanza veniva riscontrata in data 02.07.2020 mediante l'ostensione degli elaborati della ricorrente (**docc.** 20 e 21), il Verbale di insediamento della Commissione (**doc.** 22), dei Verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte (**docc.** 23 e 24), del Verbale di correzione della prima prova scritta (**doc.** 25) delle griglie di valutazione con i relativi punteggi (**doc.** 26) e del Verbale di organizzazione dei lavori (**doc.** 27). In maniera alquanto singolare non veniva concessa l'ostensione del Verbale n. 4 di cui si ignora il contenuto (l'unico mancante relativo alla procedura precedente alla correzione delle prove scritte).

17. Inoltre, l'Amministrazione non concedeva l'accesso agli elaborati degli altri candidati e alle buste contenenti i compiti della ricorrente e sulle quali è stampigliato il numero identificativo dei candidati facendo leva, con riferimento ai primi, sul presunto potere di differimento *ex art. 3, c. 2 del D.M. n. 60 del 10.01.1996*, e per i secondi sulla asserita non strumentalità degli stessi rispetto all'interesse dell'istante, nonché sulla insufficienza del proprio personale (**sic!**).

18. Pertanto, con il presente atto la Sig.ra Emilia Mittica impugna l'erronea e manifestamente illogica valutazione della Commissione relativamente alla seconda prova scritta elaborata dalla stessa e il conseguente provvedimento di non ammissione alle prove orali nonché, in via subordinata, l'intera procedura di gara stanti le palesi e gravi anomalie e irregolarità riscontrate nello svolgimento della stessa, per i seguenti motivi di

DIRITTO

In limine

Prima di procedere ad esplicitare i motivi di ricorso preme svolgere alcune brevi considerazioni preliminari.

La procedura *de qua*, a causa degli abnormi risultati delle prove scritte nonché delle evidenti e gravi anomalie riscontrate sopra rappresentate, è stata contestata da più parti.

In primis vi è stata una apposita interrogazione parlamentare a firma dell'Onorevole Villani ove si legge, tra l'altro "oltre all'anomalo, quanto esiguo numero di ammessi alla prova orale, anche in relazione ai risultati delle altre regioni, come denunciato dal sindacato Anquap, sembrerebbe che vi siano state delle anomalie in sede di correzione delle prove scritte".

Pertanto, mediante siffatta interrogazione parlamentare veniva richiesto ai Ministri dell'Istruzione e della Pubblica Amministrazione di verificare le anomalie riscontrate nella procedura concorsuale per Dsga in Lombardia, anche tramite **l'invio di ispettori del Ministero dell'Istruzione e dell'Ispettorato per la funzione pubblica** (doc. 28).

Non solo.

Le oggettive anomalie nella valutazione delle prove scritte del concorso per cui è causa sono state rilevate anche dall'ANQUAP – Associazione Nazionale Quadri delle Pubbliche Amministrazioni che ha trasmesso, tra gli altri, al Ministro dell'Istruzione e al Direttore Generale della USR Lombardia, una apposita nota a firma del Presidente ove si rileva che "Da un'attenta valutazione e comparazione dei dati con altri Uffici Scolastici Regionali, risulta evidente l'anomalia di un numero di ammessi alle prove orali di gran lunga inferiore ai candidati che si sono presentati alle prove scritte [...] solo 207 le hanno superate e sono stati ammessi alle prove orali (meno del 20%). Un simile dato non trova riscontro, come da tabulato che si allega, in nessuna delle altre Regioni dove si è provveduto all'esame delle prove scritte e conseguente ammissione agli orali. Mi è difficile pensare che oltre l'80% dei candidati della Lombardia, provenienti da tutta Italia, sia incorso in errori così madornali da rendere impossibile l'esito positivo delle prove scritte.

*In ragione di ciò avanzo **formale richiesta di riesame delle prove in questione con una più attenta valutazione delle stesse e confido che in ordine al contenuto della presente nota si presti la dovuta attenzione***" (doc. 29).

Inoltre, i numerosi candidati ingiustamente esclusi dal concorso per l'evidente arbitrarietà e abnormità della valutazione della Commissione hanno dato vita a dei Comitati per presentare le proprie istanze unitariamente al Ministero.

Invero, il Comitato DSGA Lombardia, con un comunicato stampa, ha richiesto ufficialmente al Ministero resistente *“come sia possibile che circa 900 persone, preparate e motivate, le quali hanno avuto il merito di superare una prova preselettiva particolarmente impegnativa, dedite allo studio per la preparazione di questo concorso da circa un anno, abbiano consegnato elaborati così scadenti da non meritare nemmeno la sufficienza”* e ancora, si chiede *“Possibile che tutti gli incapaci concorressero in Lombardia? È una domanda legittima, considerate le percentuali di ammessi nelle altre regioni, nettamente più alte.”* Per tali motivi, il Comitato si è unito alla richiesta di **invio degli Ispettori** già esplicitata nella suddetta interrogazione parlamentare (**doc. 30**). Nello stesso senso si è espresso anche il Comitato *“Difendiamo il Concorso DSGA”* secondo cui gli esiti del concorso in Lombardia sono *“qualcosa di surreale e anomalo”* (**doc. 31**).

Infine, si segnala l'intervento della FLC CGIL Lombardia che in un comunicato a firma del Segretario contesta apertamente l'esito delle valutazioni delle prove scritte del concorso per cui è causa dichiarando, tra l'altro, che *“Il risultato degli ammessi alla prova orale, pubblicato dall'USR lascia tutti basiti e sconcertati! Su più di 1.000 partecipanti alle prove, a cui destinare 451 posti per l'assunzione a Tempo Indeterminato a Settembre 2020, a cui si doveva aggiungere un ulteriore elenco del 30% degli idonei, gli ammessi alle prove orali sono [...] meno del 19% dei candidati partecipanti”* *Se, poi, questo dato lombardo viene messo a confronto con le altre Regioni, dove si è svolto lo stesso concorso, il dato è ancora più anomalo: si va dalla Toscana dove sono stati ammessi alle prove orali un numero di candidati più del doppio dei posti messo a bando (353 su 171 posti), alla Campania, ammessi 432 su 160 posti o al Veneto 233 su 200 posti e così altre Regioni. Non possiamo pensare che i candidati che hanno partecipato al concorso in Lombardia siano stati, nei numeri, così altamente insufficienti e impreparati nelle prove. Crediamo sia necessaria una verifica ispettiva sul lavoro svolto dalle Commissioni. Nel frattempo, invitiamo i candidati a chiedere l'accesso agli atti delle proprie prove per verificare la valutazione data. [...]”* Tale comunicato, poi, denuncia le

gravissime conseguenze degli esiti del concorso per cui è causa nonché la sostanziale inutilità dello stesso a fronte della abnorme valutazione della Commissione delle prove scritte, rappresentando che “*Quest’anno la Lombardia su 1.139 istituti scolastici, 631 erano sprovvisti di un titolare Dsga (il 55%). Ammesso che i 197 idonei alla prova orale la superino, noi avremo a settembre prossimo più di 400 scuole sguarnite della figura del DSGA (figura unica fondamentale per il funzionamento amministrativo, contabile e organizzativo di tutte le attività scolastiche). Si rischia il paradosso che a settembre, venga chiesto a chi non è stato ammesso alle prove orali di coprire il posto vacante di Dsga, accettando un incarico di facente funzione. Cioè quello che è avvenuto e avviene da ormai più di 10 anni nelle nostre scuole” (doc. 32).*

L’anomala vicenda degli esiti del concorso per cui è causa è, poi, balzata agli onori della cronaca nazionale (doc. 33).

In particolare, tra le varie inchieste giornalistiche si segnala quella de “*il Giornale*” secondo cui “*Alcuni concorrenti, invece, stanno raccogliendo informazioni su una mail che sarebbe arrivata ad alcuni partecipanti ad un corso di preparazione in cui, prima dello svolgimento della prova, vengono individuate le tracce poi effettivamente uscite”. Infine, un esponente del comitato confessa al *Giornale.it* questo dubbio: non è che “pur di finire in tempo” il concorso “hanno cestinato la maggior parte dei compiti mettendo l’insufficienza” (doc. 29). Ancora, sempre secondo “*Il Giornale*” che riporta la testimonianza di un candidato “*Ci sarebbe una ragazza - continua Mirko - che si sarebbe auto-denunciata dicendo che in 3-4 Regioni del Nord c’è stata una compravendita di compiti. Lei li avrebbe acquistati ma non avrebbe passato il concorso. E sarebbe a conoscenza di altre persone che invece avrebbero pagato per avere le tracce e avrebbero poi superato il concorso in alcune Regioni*”. I candidati hanno conservato audio e chat, la faccenda è delicata. “*Ovviamente ora non sappiamo bene se effettivamente c’è qualcosa di vero sotto, ma stiamo verificando per cercare di capire di più e valutare se ci sono i presupposti per fare un esposto alla Procura della Repubblica”.* (doc. 34).*

Quanto detto rende l’idea del contesto in cui si inserisce il presente giudizio e soprattutto conferma l’inattendibilità e, comunque, la superficialità della valutazione della Commissione in riferimento alla prova scritta della ricorrente.

**

I. Sulla illegittimità del punteggio attribuito dalla Commissione alla ricorrente per la prova scritta di cui alla lett. b, comma 1 dell'art. 13 del Bando. Eccesso di potere per travisamento, arbitrarietà, abnormità, manifesta illogicità, palese erroneità, superficialità e/o omissione della valutazione.

In primo luogo, si contesta l'illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente per la prima prova scritta costituita dalle seguenti sei domande a risposta aperta:

- Quesito n. 1: *differenza tra decreti legge e decreti legislativi;*
- Quesito n. 2: *capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche;*
- Quesito n. 3: *sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche;*
- Quesito n. 4: *sanzioni disciplinari per il personale ATA;*
- Quesito n. 5: *documento di valutazione del rischio (DVR);*
- Quesito n. 6: *ruolo e funzioni di collegio docenti e consiglio di istituto in relazione alla predisposizione del PTOF;*

Ebbene, come già anticipato, infatti, per tale prova, la Commissione ha attribuito alla ricorrente il complessivo punteggio di 15/30 che essendo inferiore alla sufficienza pari a 21/30 non le ha consentito di accedere alla seconda prova e alla successiva prova orale.

Più nel dettaglio, la ricorrente non ha raggiunto la sufficienza in quanto la propria prova è stata ritenuta:

- lacunosa con punti 0,5 con riferimento al quesito n. 1 sia per il criterio dell'“inquadramento normativo” che per il criterio di “Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito”;
- lacunosa con punti 1,5 con riferimento al quesito n. 2 per il criterio di “Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito”;
- lacunosa con riferimento al quesito n. 3 con punti 1 per il criterio dell'“inquadramento normativo” e punti 1,5 per il criterio di “Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito”

- lacunosa con punti 1 con riferimento al quesito n. 4 per il criterio di “Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito”;
- lacunosa con punti 1,5 con riferimento al quesito n. 5 per il criterio di “Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito”;
- lacunosa con punti 1,5 con riferimento al quesito n. 6 per il criterio di “Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito”.

Tuttavia, avendo riguardo al contenuto del suddetto elaborato (**doc. 35**), ci si avvede agevolmente della assoluta abnormità, della manifesta illogicità e della radicale contraddittorietà, incoerenza e incongruità di siffatti giudizi.

E valga il vero.

Il **quesito n. 1** è del seguente tenore “*differenza tra decreti legge e decreti legislativi*”.

I criteri dell’“*inquadramento normativo*” e di “*Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito*” per i quali la prova della ricorrente è stata ritenuta “*lacunosa*” con solo 0,5 punti si riferiscono rispettivamente alla “*Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento*” e “*Organicità, chiarezza, correttezza logico-formale e completezza nella trattazione*”.

Ebbene, come si evince chiaramente dall’elaborato depositato in atti, la ricorrente ha correttamente richiamato sia gli articoli costituzionali di riferimento che l’ulteriore disciplina applicabile al caso di specie e con una esposizione organica e chiara e decisamente compiuta.

Con riferimento, invece, al **quesito n. 2** del seguente tenore “*capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche*”, la prova della ricorrente è stata ritenuta “*lacunosa*” per il criterio di “Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito”.

Ebbene, anche qui avendo riguardo all’elaborato ci si avvede della macroscopica abnormità e del travisamento operato dalla Commissione considerato che la ricorrente ha correttamente e precisamente, in modo sintetico ed esaustivo, richiamato tutte le norme applicabili arrivando addirittura ad indicare alcune “peculiarità” relative all’esercizio dell’autonomia negoziale anche con riferimento a casi concreti.

Pertanto, risulta davvero singolare e a dir poco incomprensibile un giudizio di non esaustività e non aderenza all’oggetto del quesito come quello effettuato dalla Commissione.

A fronte di un siffatto giudizio risulta davvero poco credibile che la Commissione abbia letto con attenzione la prova scritta della ricorrente (**sic!**).

Ne consegue che per tale quesito la ricorrente avrebbe dovuto ottenere quantomeno il giudizio di adeguatezza con punti 2.

Il **quesito n. 3** è del seguente tenore “*sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche*”.

Il criterio dell’“*inquadramento normativo*” per il quale la prova della ricorrente è stata ritenuta “*lacunosa*” con solo un punto si riferisce alla “*Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento*”.

Ebbene, come si evince chiaramente dall’elaborato depositato in atti, la ricorrente ha correttamente richiamato e fatto applicazione della normativa che disciplina attualmente il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

In particolare, viene richiamato il “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” (Decreto MIUR n. 129 del 28 agosto 2018).

È evidente che dovendo necessariamente rispettare il canone della sinteticità nella risposta ai quesiti, essendo la capacità di “*Sintesi*” uno dei criteri di valutazione, la ricorrente nel fornire l’inquadramento normativo ha richiamato correttamente la normativa attualmente in vigore che reca la disciplina fondamentale e più compiuta della materia.

Sicché è chiaro che il giudizio di lacunosità espresso al riguardo da parte della Commissione è palesemente abnorme, sproporzionato e illogico nonché contraddittorio in relazione all’ulteriore criterio della sinteticità.

D’altra parte, come chiarito anche da codesto ecc.mo TAR, al fine di sorreggere il giudizio di non idoneità di un candidato nell’ambito di un concorso pubblico occorre che vi siano quantomeno “gravi lacune” quali a titolo esemplificativo “*l’incompletezza dell’atto*” ovvero “*soluzioni contraddittorie nella motivazione*” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 19/11/2019, n. 13271).

Pertanto è evidente che in riferimento a detto criterio per il quesito in parola, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere quantomeno un giudizio di adeguatezza con un punteggio pari a 1,5. Sempre con riferimento al quesito n. 3 la prova della ricorrente è stata ritenuta “lacunosa” per il criterio di “*Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito*”. Anche in questo caso risulta davvero poco comprensibile l’operato della commissione se solo si considera che la candidata è riuscita pur tenendo conto del criterio di sintesi a cui si è attenuta ad indicare in modo specifico tutte le modalità con le quali vengono svolti i controlli e, come sopra chiarito, richiamando la regolamentazione specifica con la conseguenza che la richiesta “*aderenza all’oggetto del quesito*” è *ictu oculi*.

Anche per tale criterio, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere quantomeno un giudizio di adeguatezza con un punteggio pari a 2.

Con riferimento, invece, al **quesito n. 4** del seguente tenore “*sanzioni disciplinari per il personale ATA*”, la prova della ricorrente è stata ritenuta “lacunosa” per il criterio di “*Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito*”.

Ebbene, anche qui avendo riguardo all’elaborato ci si avvede della macroscopica abnormità e del travisamento operato dalla Commissione considerato che la ricorrente ha correttamente richiamato il CCNL di riferimento indicando con precisione tutte le sanzioni ivi previste.

Pertanto, risulta davvero singolare e a dir poco incomprensibile un giudizio di non esaustività e non aderenza all’oggetto del quesito come quello effettuato dalla Commissione.

A fronte di un siffatto giudizio risulta davvero poco credibile che la Commissione abbia letto con attenzione la prova scritta della ricorrente (**sic!**).

Ne consegue che per tale quesito la ricorrente avrebbe dovuto ottenere quantomeno il giudizio di adeguatezza con punti 2.

Anche per il **quesito n. 5** del seguente tenore “*documento di valutazione del rischio (DVR)*”, la prova della ricorrente è stata ritenuta “lacunosa” per il criterio di “*Sintesi, esaustività e aderenza all’oggetto del quesito*”.

Anche in questo caso l’operato della Commissione risulta connotato da macroscopica abnormità e travisamento.

Basti, infatti, considerare che la ricorrente non solo ha richiamato la normativa di riferimento indicando in modo specifico anche i singoli articoli di legge applicabili ma con una esposizione chiara ed esaustiva ha indicato le modalità di redazione del DVR nonché il contenuto necessario ed essenziale di tale documento.

Pertanto, il giudizio di non esaustività e non aderenza all'oggetto del quesito come quello effettuato dalla Commissione fa sorgere il fondato dubbio che la Commissione non si sia neanche premurata di leggere la prova scritta della ricorrente (**sic!**).

Ne consegue che per tale quesito la ricorrente avrebbe dovuto ottenere quantomeno il giudizio di adeguatezza con punti 2.

Da ultimo in relazione al **quesito n. 6** "*ruolo e funzioni di collegio docenti e consiglio di istituto in relazione alla predisposizione del PTOF*" la prova della ricorrente è stata ritenuta "*lacunosa*" per il criterio di "*Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito*".

Senonché anche qui la valutazione della Commissione sembra frutto di un abbaglio se non proprio di una omessa valutazione.

Ed infatti, la ricorrente richiama e applica correttamente la normativa recante la disciplina del Piano dell'Offerta Formativa oggetto del quesito in parola ossia il D.p.r. 275/1999 ed in particolare l'art. 3 di tale Decreto.

Inoltre, nell'ambito della prova argomenta e dettaglia compiutamente il ruolo e le funzioni del collegio docenti e del consiglio di istituto nella predisposizione del PTOF, come richiesto dal quesito.

È evidente l'abnormità del giudizio della Commissione a fronte di una siffatta prova sicché la ricorrente avrebbe dovuto conseguire quantomeno il giudizio di adeguatezza con punti 2.

Inoltre, la valutazione della Commissione risulta macroscopicamente illogica ed errata anche in riferimento ai giudizi di mera adeguatezza attribuiti all'elaborato nell'ambito dei quesiti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6.

Al riguardo, occorre evidenziare che il giudizio di adeguatezza presente nelle griglie di valutazione delle prove scritte rientra nell'ambito di una valutazione di mera "sufficienza" essendo immediatamente superiore al giudizio di "*lacunosità*".

Ebbene, è sufficiente una lettura dell'elaborato della ricorrente per avvedersi del fatto che lo stesso soddisfa in maniera più che adeguata i suddetti due criteri relativi all'inquadramento normativo e alla sinteticità, esaustività e aderenza all'oggetto dei quesiti, sicché appare sicuramente suscettibile di ottenere quantomeno il punteggio minore previsto per la voce "ottima" immediatamente superiore a quella "adeguata".

D'altra parte, se è vero che la griglia di valutazione della prima prova scritta a differenza di quella della seconda prova non riporta la voce di valutazione "Buona", intermedia tra "adeguata" e "ottima", è anche vero che con riferimento al secondo criterio della "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito", la stessa prevede un punteggio minimo di 2,5 e uno massimo di 3.

Risulta palese la **superficialità e inattendibilità** della valutazione operata dalla Commissione. Inoltre, la valutazione dell'elaborato della ricorrente è frutto di una procedura di correzione, affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, connesso alla fase di correzione svolta dalla stessa unica Commissione che ha corretto tutte le prove, ma che ha, manifestamente, cambiato metro di valutazione tra un candidato e l'altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Da ultimo, a ulteriore riprova della palese erroneità e arbitrarietà del giudizio espresso dalla Commissione basti considerare che la ricorrente è stata assunta in qualità di assistente amministrativo **a tempo indeterminato dal 1/9/2006 e svolge ormai da ei anni l'incarico in qualità di DSGA facente funzione.**

Infine, come detto la ricorrente ha superato brillantemente una prova preselettiva di particolare complessità vertente, ai sensi del Bando, sulle medesime materie oggetto delle prove scritte, ricevendo – a seguito di una valutazione necessariamente oggettiva e automatica - il punteggio di 79/100.

Pertanto, oltreché per l'effettivo contenuto dell'elaborato della ricorrente di cui si è detto sopra, anche in ragione di tali evidenze risulta davvero poco credibile che la Commissione abbia analizzato con la dovuta attenzione la prova redatta dalla sig.ra Mittica. Peraltro, come già

anticipato nell'operato della Commissione relativo alla fase di valutazione delle prove scritte sono state riscontrate numerose anomalie, lacune e vizi di legittimità da cui è derivata addirittura la necessità di invio degli Ispettori ministeriali e che non fanno altro che confermare l'inattendibilità della valutazione di insufficienza attribuita alla ricorrente.

Si pensi al numero eccessivamente esiguo di candidati ammessi all'orale (solo 207 su oltre 1000 partecipanti alla prova scritta) a fronte di percentuali di ammessi in tutte le altre Regioni di gran lunga superiori, numero che è inferiore di 244 unità rispetto al numero dei posti messi a concorso (**sic!**).

Non è, infatti, credibile che tra 1362 candidati partecipanti agli scritti in Lombardia che, peraltro, provengono da tutta Italia, ben 958 non siano stati in grado nemmeno di raggiungere la sufficienza di 21/30 alle medesime prove, considerando che, come detto, tali candidati avevano già superato una prova preselettiva di particolare complessità vertente sulle medesime materie.

Inoltre, risulta quantomeno anomalo il caso dei candidati Burgio Liliana, Murrone Chiara, Salvo Angela, Schiavulli Michele che sono stati ammessi all'orale dopo aver sostenuto gli scritti, pur non risultando tra quelli che hanno sostenuto la prova preselettiva, (*cf.* **doc. 8**), ovvero alla candidata Accamante Verdiana, odierna controinteressata, anch'essa ammessa all'orale, pur non risultando tra gli ammessi alle prove scritte (*cf.* **doc. 9**).

Lo stesso dicasi per il caso della candidata Favorito Francesca che non si era vista valutare la seconda prova scritta e conseguentemente non era stata ammessa all'orale, pur avendo ottenuto la sufficienza (21/30) in riferimento alla prima prova scritta (*cf.* **doc. 10**) nonché per le ipotesi di quei candidati che come il sig. Fabio Lombardo, a seguito dell'accesso agli atti si sono visti recapitare un elaborato diverso di un altro candidato e per i quali è sorto, dunque, il legittimo dubbio che la valutazione negativa della Commissione abbia riguardato effettivamente il proprio elaborato.

In conclusione, alla luce del contenuto effettivo dell'elaborato della ricorrente e delle altre evidenze sopra addotte, si è oggettivamente in presenza di elementi fortemente denotativi della macroscopica inattendibilità, manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza nonché

arbitrarietà e superficialità della valutazione della Commissione operata in generale sulle prove scritte del concorso *de quo* ed in particolare sulla prima prova redatta dalla ricorrente.

Pertanto, siffatta valutazione deve essere dichiarata illegittima e conseguentemente riformata con l'attribuzione alla ricorrente del punteggio quantomeno di 21/30 idoneo a consentire alla stessa di essere ammessa alle prove successive.

In via subordinata

II. Sulle numerose irregolarità e anomalie della procedura e della valutazione della Commissione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del Bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del DM n. 863 del 18.12.2018. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14, commi, 4, 5 e 6 del D.p.r. n. 487/1994. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, anonimato e segretezza delle prove concorsuali, *par condicio* e imparzialità. Difetto di motivazione e istruttoria.

Ferma l'assorbenza di quanto dedotto nel precedente paragrafo, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento del suddetto motivo, si intende far valere la sussistenza di svariate anomalie e irregolarità idonee ad inficiare l'intera procedura concorsuale.

In primo luogo, si rileva che dai Verbali acquisiti in sede di accesso agli atti non risulta lo svolgimento dell'operazione di abbinamento delle buste contenenti i nomi dei candidati con gli elaborati corretti che ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.p.r. 487/1994 si sarebbe dovuta svolgere a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti" e né risulta esservi stata alcuna comunicazione ai candidati della data in cui si sarebbe svolta tale necessaria fase concorsuale.

Come noto, infatti, ai sensi di tale norma, l'operazione di "riconoscimento" ossia di abbinamento tra le schede anagrafiche/ nominativi dei candidati e gli elaborati serve a garantire il principio di anonimato delle prove.

Ebbene l'assenza di pubblicità e trasparenza delle operazioni di abbinamento buste – candidati rende di per sé illegittima l'intera procedura non essendovi garanzie in ordine al rispetto del principio di anonimato delle prove concorsuali e della *par condicio* tra concorrenti.

Al riguardo, la giurisprudenza maggioritaria non ritiene necessario l'effettivo verificarsi della violazione dell'anonimato per dichiarare illegittima la procedura in quanto "*Nelle prove scritte*

dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una potenziale lesione della regola dell'anonimato è di per sé ragione di invalidità, indipendentemente da un concreto accertamento dell'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione" (T.A.R. L'Aquila, Abruzzo, sez. I, 30/10/2017, n.459; Consiglio di Stato sez. IV, 09/02/2016, n.526; Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 26/2013; T.A.R. Cagliari, Sardegna, sez. I, 14/03/2013, n.229).

Inoltre, il Verbale n. 26/A relativo alla correzione della seconda prova scritta reca la data del 26 maggio 2020, sebbene si riferisca alla seduta del 21 maggio 2020, sicché **non è stato redatto contestualmente alle operazioni di correzione degli elaborati (sic!)**.

Peraltro, le griglie di valutazione contenenti i punteggi attribuiti per i singoli criteri nemmeno riportano la data in cui sono stati compilati.

Ne deriva la palese violazione dell'art. 15 del citato D.p.r. 487/1994 che, come noto, impone la redazione "**giorno per giorno**" di un **processo verbale** sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario **relativamente a "tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori"**.

Tale norma come è evidente è finalizzata ad evitare la dispersione di elementi informativi e a garantire la **attendibilità dei dati riportati nel verbale stesso**.

Vi è stata poi la grave violazione dei principi di segretezza nelle operazioni concorsuali e di imparzialità derivante dalla circostanza che il Ministero **ha sostituito la traccia già predisposta per la seconda prova scritta la mattina stessa del giorno previsto per l'espletamento della medesima con la conseguenza che non è stato possibile erogare la traccia con le modalità del plico telematico disciplinate dalla nota ministeriale n. 2462 del 2.10.2019, bensì si operato mediante trasmissione di un file in formato pdf nelle caselle di posta elettronica dei referenti del plico telematico** (cfr. doc. 6).

Ebbene, siffatta ultima modalità di trasmissione della traccia non garantisce affatto la segretezza delle prove concorsuali e, dunque, l'imparzialità e la *par condicio* tra i concorrenti per il semplice fatto che un *file* pdf è assolutamente visualizzabile nel suo contenuto senza necessità di essere decriptato.

Al contrario, la modalità di invio mediante plico telematico, omessa nel caso di specie, è stata individuata proprio per evitare la diffusione delle tracce del concorso prima della data prevista

per la prova tanto è vero che nella nota ministeriale 2462 del 2.10.2019, sopra citata era previsto che “*Per la decriptazione dei testi, il presidente di commissione e il referente di sede dovranno inserire la Chiave Ministero, comunicata tramite appositi canali da parte del MIUR alle ore 10,00 di ciascuna prova d’esame*” sicché, solo “*L’inserimento della suddetta Chiave permetterà l’apertura e la corretta visualizzazione della prova selezionata*”.

È evidente che la trasmissione del mero file pdf non garantisce la segretezza delle tracce con conseguente invalidità dell’intera procedura concorsuale.

Peraltro, come anticipato in narrativa la seconda prova scritta, a ben vedere, nella parte in cui prevede la redazione di una Determina a contrarre non attiene all’attività di competenza del DGSA, sicché esula dalle materie oggetto della presente procedura concorsuale.

Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 44 del DM 129/2018 la formale adozione della Determina a contrarre in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture spetta **esclusivamente** al Dirigente Scolastico che ha la rappresentanza legale dell’Istituzione scolastica e non al DSGA che, invece, ne cura solamente l’istruttoria.

Ne deriva che la traccia della seconda prova scritta consegnata ai candidati a seguito della sostituzione avvenuta il giorno stesso da parte del Ministero, **era manifestamente non pertinente all’oggetto del concorso *de quo*, con conseguente illegittimità dell’intera procedura concorsuale finalizzata all’accesso al profilo professionale di DSGA e non di Dirigente Scolastico.**

D’altra parte, la *lex specialis* di concorso all’art. 13 dispone che la seconda prova avrebbe dovuto riguardare “*un argomento di cui all’Allegato B del decreto ministeriale*” (DM 863/2018).

Ebbene, nell’ambito di tale Allegato pur essendo ricompresa la materia della “*attività negoziale delle istituzioni scolastiche*” non è menzionata la redazione in concreto di una Determina a contrarre essendo tale atto, come detto, di competenza del Dirigente Scolastico.

Come noto, “*infatti, pur essendo rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta dei quesiti da sottoporre ai candidati in una procedura concorsuale, con i conseguenti limiti del sindacato giurisdizionale in tale ambito, tuttavia, non può ritenersi sottratta al sindacato*

giurisdizionale la valutazione circa la conformità delle domande alle regole fissate dal bando” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 22/01/2020, n. 170).

Ciò posto, non possono sottacersi le ulteriori anomalie riscontrate nella valutazione suscettibili di determinare l’invalidità dell’intera procedura.

Ci si riferisce al caso dei candidati Burgio Liliana, Murrone Chiara, Salvo Angela, Schiavulli Michele che sono stati ammessi all’orale dopo aver sostenuto gli scritti, pur non risultando tra quelli che hanno sostenuto la prova preselettiva, (cfr. **doc. 8**), e ciò senza che risulti dal sito dell’USR Lombardia alcun provvedimento di integrazione dell’elenco degli ammessi e/o di ammissione con riserva. Lo stesso dicasi per la candidata Accamante Verdiana, odierna controinteressata, anch’essa ammessa all’orale, pur non risultando tra gli ammessi alle prove scritte (cfr. **doc. 9**) e anche qui senza che vi sia traccia di provvedimenti di integrazione delle ammissioni ovvero di ammissione con riserva.

Vi è poi il caso della candidata Favorito Francesca che dapprima non era stata ammessa all’orale per mancata correzione della seconda prova nonostante avesse ottenuto la sufficienza (21/30) nella prima prova scritta per poi essere ammessa solo a seguito di apposito esposto dell’ANQUAP (cfr. **doc. 10**), anche qui in assenza di qualsivoglia istruttoria e/o comunque giustificazione.

Tali casi dimostrano non solo la superficialità e conseguentemente l’inattendibilità ma anche la assoluta **carezza di istruttoria e di trasparenza** dell’operato della Commissione.

Da ultimo, in proposito, deve rilevarsi che dai Verbali acquisiti in sede di accesso agli atti non risulta l’avvenuta valutazione dei titoli di cui all’Allegato C del DM n. 863/2018 che ai sensi dell’art. 15, comma 3 del Bando doveva avvenire dopo le prove scritte e prima della correzione delle stesse.

In conclusione, alla luce dei numerosi vizi sopra richiamati da cui risulta affetta la procedura concorsuale per cui è causa, si richiede l’annullamento della stessa in via subordinata rispetto all’accoglimento del primo motivo di gravame,

Istanza cautelare anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a.

Sussistono entrambi i presupposti per la concessione della misura cautelare invocata.

Il *fumus* emerge chiaramente dall’esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto sopra richiamate.

Con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia la sussistenza dei profili di estrema gravità e urgenza di cui all'art. 56 c.p.a. per l'emissione di misure cautelari monocratiche **nella speranza di riuscire in tal modo a pervenire alla definizione del giudizio nel merito *re adhuc integra*.**

Al riguardo, è sufficiente rappresentare che le prove orali iniziate il 29 giugno termineranno il **13 luglio p.v.** (doc. 36), sicché, è evidente l'assoluta urgenza di disporre l'ammissione con riserva della ricorrente all'orale prevedendo una data in coda all'ultimo candidato ammesso che consenta, altresì, di garantire alla stessa un congruo tempo di preavviso.

È *ictu oculi*, infatti, che i tempi previsti *ex lege* per la fissazione della camera di consiglio non consentono, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, di far sostenere l'orale alla ricorrente prima della conclusione delle prove prevista per il 13 luglio e/o comunque prima della emissione della graduatoria finale, con conseguente preclusione per la stessa di far valere le pretese quivi vantate.

Come riconosciuto dal **Tar Friuli Venezia- Giulia che con il decreto n. 45/2020**, nella medesima vicenda, ha ritenuto di accogliere l'istanza di misure cautelari provvisorie e per l'effetto ammettere con riserva la parte ricorrente alla prova orale del concorso destinata altrimenti a concludersi prima che il collegio potesse esaminare l'istanza.

Anche ad un esame delle posizioni contrapposte, peraltro, risulta maggiormente degna di tutela, in un'ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, la posizione della ricorrente, posto che nessun pregiudizio potrebbe derivare all'Amministrazione dalla sospensione dei provvedimenti impugnati e dalla conseguente ammissione (eventualmente "con riserva") della Sig.ra Mittica alle successive fasi concorsuali.

Nella denegata ipotesi di rigetto della misura cautelare invocata, per contro, la ricorrente si vedrà preclusa, a causa della valutazione sfavorevole effettuata dalla Commissione la possibilità di prendere parte ai futuri concorsi che dovessero essere *medio tempore* banditi dall'Amministrazione, vedendo così definitivamente frustrata qualsiasi possibilità di conseguire l'agognato bene della vita, consistente nell'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Si richiede, pertanto, la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati (anche con provvedimento monocratico i.a.p.) e l'ammissione con riserva allo svolgimento delle successive prove d'esame e/o con ordine per l'Amministrazione di rinnovare la valutazione impugnata, previa nomina di una nuova Commissione e/o l'adozione di ogni altra misura che appaia all'Ecc.mo T.A.R. adito più idonea, secondo le circostanze, ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Istanza istruttoria

Come rappresentato sopra, l'odierna ricorrente in data 1 luglio 2020 ha ottenuto l'accesso solamente ad alcuni degli atti concorsuali richiesti.

In particolare, l'Amministrazione **ha negato l'accesso agli elaborati degli altri candidati, alle buste contenenti il proprio elaborato e non ha consegnato tra i vari verbali il Verbale n. 4** di cui si ignora il contenuto.

Ebbene, gli elaborati dei candidati ammessi all'orale costituiscono documenti essenziali per dimostrare la sussistenza di eventuali vizi di disparità di trattamento e/o di manifesta illogicità nella valutazione delle prove scritte da parte della Commissione.

Al riguardo codesto ecc.mo TAR è stato chiaro nell'affermare che **“In linea di principio, sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione”** (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 10/12/2019, n.14140).

Alla luce di tali principi deve essere consentito l'immediato accesso agli atti anche agli elaborati dei candidati ammessi all'orale in quanto l'eventuale esercizio del potere di differimento di cui all'art. 3, del DM 60/1996 ripreso dall'art. 20, comma 2 del Bando secondo cui *“Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”*, lederebbe comunque il diritto di difesa garantito costituzionalmente dall'art. 24 Cost. .

Non vi è chi non veda, infatti, che se la ricorrente fosse costretta ad attendere la conclusione del concorso per verificare gli elaborati degli altri candidati ammessi al fine di riscontrare eventuali vizi di disparità di trattamento nella valutazione delle proprie prove scritte vedrebbe preclusa definitivamente la possibilità di impugnare la propria esclusione e la graduatoria degli ammessi agli orali venendo nelle more a decorrere il relativo termine di impugnazione.

Al riguardo non rileva l'art. 3, comma 2 del DM n. 60/1996 richiamato dall'Amministrazione per negare l'accesso agli elaborati dei candidati ammessi all'orale e ciò in primis in quanto tale norma che impone il differimento di siffatto accesso al termine della procedura è precedente alla novella di cui all'art. 16 della l. 15/2005 che nel modificare l'art. 24 della l. 241/90, come noto, ha disposto al comma 7 che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Il ricorso è stato notificato all'Amministrazione resistente e ad un solo controinteressato.

Considerato che:

- il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari;
- si rende necessario procedere alla notifica *de qua* entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo al fine di garantire il diritto di difesa;
- recenti provvedimenti di codesto ecc.mo Tar Lazio hanno autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami via *web*, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale;

si spiega rispettosa istanza affinché codesto Ecc.mo Collegio, eventualmente con provvedimento monocratico *i.a.p.*, valuti la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti risultati idonei nella graduatoria del concorso di che trattasi, autorizzando fin da ora la notifica per pubblici proclami, attraverso la pubblicazione sul sito WEB dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*,

- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, annullare, previa sospensione, anche i.a.p., gli atti impugnati e per l'effetto disporre, anche in via interinale, il riesame della seconda prova scritta di cui all'art. 13, comma 1 lett. b) della odierna ricorrente e l'ammissione della medesima ammessa alle ulteriori fasi della procedura;
- in via subordinata e condizionata, al mancato accoglimento del primo motivo di gravame, accogliere il secondo motivo di ricorso e, per l'effetto, annullare la procedura concorsuale per cui è causa a partire dalla fase di valutazione delle prove scritte, disponendo di conseguenza la rinnovazione della fase di valutazione delle prove scritte.

Con riserva di meglio precisare i motivi di gravame mediante atto di motivi aggiunti una volta ottenuto accesso agli atti concorsuali, nonché, in ogni caso, di chiedere in corso di causa o con separato giudizio, ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Si offrono in comunicazione i documenti di cui in narrativa.

Per ragioni di materia, l'importo del contributo unificato per le spese di giustizia è pari ad € 325,00.

Roma, 7 luglio 2020

Avv. Maria Ida Leonardo

Avv. Elvira Riccio

Avv. Andrea Serafini